



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° **15**

Seduta n.11 del **29.08.2019**

OGGETTO: REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventonove del mese di agosto alle ore 10,30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio PISCITELLI

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia con decreto del Presidente della Repubblica in data 21/05/2019, alla presenza del Segretario Generale dott.ssa Giuliana Maria GALANTINO ha adottato la seguente deliberazione:

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

-La disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

-La norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate – siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

-Il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa « solida » a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

VERIFICATO CHE la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali;

CHE la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente;

CHE l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non soddisfacenti;

CHE l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali;

RITENUTO necessario adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio di autorizzazioni ovvero scia all'esercizio di attività produttive o commerciali alla regolarizzazione della posizione tributaria del richiedente al fine di perseguire superiori interessi dell'equilibrio di bilancio e della autonomia dell'entrate proprie su cui si basa la finanza comunale;

MOTIVATO il presente atto in forza di ritenute finalità pubbliche di massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e di incremento della monetizzazione dei crediti tributari;

VISTO il regolamento predisposto dal Segretario Generale, nel testo allegato alla presente;

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato « *Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto – Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58* », composto da n. 8 articoli;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale in merito alle procedure assunte ex art. 49 del TUEL;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- Di approvare le premesse quali parti integrante del presente deliberato;
- Di approvare il « **Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto – Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58** », composto da n. 8 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia;
- Di deliberare altresì l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o scia viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su motivata richiesta dell'istante, esclusivamente per posizioni debitorie superiori a euro 5.000, il pagamento delle somme eccedenti tali importo in rate mensili di uguale misura, previo rilascio di specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione, secondo i seguenti criteri:

- Fino a un massimo di 9 mesi per importi fra euro 5001,00 e euro 20.000,00;
- Fino a un massimo di 18 mesi per importi fra euro 20.001,00 e euro 50.000,00;
- Fino a un massimo di 24 mesi per importi fra euro 50.001,00 a salire.

In caso di rateazione delle somme dovute, nel caso di mancato pagamento di una sola rata, il funzionario responsabile del tributo diffiderà il contribuente moroso a saldare l'intera posizione debitoria entro il termine di 60 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, la licenza/autorizzazione/concessione/scia verrà revocata.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Nel caso in cui l'Ufficio tributi dell'Ente verifichi l'irregolarità tributaria, l'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo a tutta la compagine sociale relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Art. 5

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'Ufficio SUAP del Comune provvedono a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni attive e scia dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

Lo stesso ufficio SUAP dovrà, poi con cadenza mensile, fornire sempre all'Ufficio tributi, l'elenco dei soggetti di cui al comma precedente aggiornato.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP.

Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio **SUAP** per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6

(Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda)

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.

Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società ovvero cessione di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

L'Ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, segnalazioni certificate di inizio di attività uniche ovvero condizionate, concernenti attività commerciali ovvero produttive, nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita al cedente ovvero alla società/ente che si trasforma.

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario Comunale.

Art. 8

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 14**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/08/2019

Il Responsabile di Settore
f.to Giuliana Maria Galantino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Piscitelli

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 9 SET.2019..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 9 SET.2019 ai seguenti uffici **per l'esecuzione:**

A tutti i Dirigenti Comunali:

~~dott. Matteo Ognissanti - dott.ssa Sipontina Ciuffreda~~

3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di
 cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 9 SET.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale
Data 9 SET.2019